



**COMUNE DI
CELENZA VALFORTORE
PROVINCIA DI FOGGIA**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 29/08/2020



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento**
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**
- Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti**

TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

- Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo**

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 7. Soggetti passivi**
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 11. Determinazione della base imponibile**

TITOLO IV- COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- Art. 12. Determinazione della tariffa**
- Art. 13. Articolazione della tariffa**
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche**
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 19. Scuole statali**
- Art. 20. Tributo giornaliero**
- Art. 21. Tributo provinciale**

TITOLO V- Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche**
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche**

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. Riduzioni per il recupero

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 31. Poteri del Comune

Art. 32. Accertamento

Art. 33. Sanzioni

Art. 34. Riscossione

Art. 35. Interessi

Art. 36. Rimborsi e compensazioni

Art. 37. Somme di modesto ammontare

Art. 38. Contenzioso

Art. 39. Trattamento dei dati personali

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Disposizioni finali e transitorie - Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Il regolamento si ispira ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/21).

3. L'entrata disciplinata col presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m. e i. .

4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero centro abitato ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi ovvero abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione comprese le relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive lacuali o dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato A, provenienti da locali, aree esterne operative e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, di servizi, da attività sanitarie e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata

Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli

effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eliminare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e s. m. e i.;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune sulla base della superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, la cui superficie operativa insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo:
 - a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, intendendo per tali quelli dotati o di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica) o di mobilio o nei quali è stato autorizzato, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, l'esercizio di un'attività. Sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete. Per le utenze domestiche, si precisa che sono soggette a tributo, in aggiunta alle superfici della civile abitazione, anche le superfici delle pertinenze e dei locali accessori, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);
 - b) le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite.
3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti (cat. Catastale C6-1), i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse, o, in caso di persona giuridica, dal soggetto legalmente responsabile.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggetti al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche:

- a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt 1.00 e non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) forni per la panificazione;
- f) le unità immobiliari inagibili e non utilizzate purché l'inagibilità si attestata dalla perizia di un tecnico abilitato, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione originaria o di variazione;
- g) le aree impraticabili;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi. Restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;
- i) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;

j) i locali classificati in categoria C1 vuoti da mobili e/o suppellettili, che aderiscano formalmente o meno ad iniziative volte al miglioramento del decoro urbano, il cui solo spazio immediatamente prospiciente la vetrina che affaccia sulla via pubblica sia allestito.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, o il conferimento di rifiuti al pubblico servizio o i consumi di utenze di servizi pubblici, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature;
- c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia mezzi ed attrezzi agricoli;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi;
- e) per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applica alla superficie dell'immobile, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione:

Attività	%
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	50%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbrici, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie del laboratorio)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, peschiere (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%

Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	15%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Supermercati(in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

3. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con indicazione dell'avvio allo smaltimento;
- b) comunicare esclusivamente, attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

5. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con riaddebito del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Art. 11. Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo come dal presente regolamento, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

4. Per le aree scoperte operative, le superfici sono computate, ai fini della tassazione, nella misura presuntiva del 50% del fabbricato accessorio, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nel mese di cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra adeguatamente di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle

previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, in mancanza di denuncia, al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici.

3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in mancanza di denuncia, verrà associato d'ufficio, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti proporzionato alla superficie, in base alla seguente tabella:

- a) 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50;
- b) 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 80;
- c) 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 81 e mq. 110;
- d) 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 111 e mq. 130;
- e) 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 130.

4. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 3, sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 30, se più favorevole.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.
2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.).
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività o di sospensione dell'attività vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria magazzini/depositi.
6. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7.
7. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente regolamento.

Art. 19. Scuole statali

1. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO V- Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione sulla parte variabile della tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che svolgono attività di agriturismo e sono classificate nelle categorie "agriturismi con ristorante" e "case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante", che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione sulla parte variabile della tariffa. La Giunta comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione.

2. Per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria "Bar, caffè, Pasticcerie", che non abbiano installati apparecchi per il gioco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si applica una riduzione del 30% della tassa totale, se debitamente dichiarato e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono.

3. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, si applica una riduzione del 70% della tassa totale, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione, se debitamente dichiarato e documentato, mediante presentazione di apposita dichiarazione iniziale o di variazione, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dall'evento. Se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono.

4. Per l'anno 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica a causa del Co.Vi.D.-19, per le attività produttive, commerciali e di servizi che abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, si applica, stante la mancanza di produzione dei rifiuti durante il periodo dell'interruzione e chiusura dell'attività, una riduzione del 20% della tassa totale e con applicazione diretta della riduzione da parte del Comune.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili per il periodo di riferimento.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, dietro presentazione di apposita domanda, le seguenti riduzioni, in misura del 40% della quota variabile:

- a) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa o scia, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg.;

- b) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni
2. Le domande di riduzione dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Celenza Valfortore entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
 3. Per avvalersi della riduzione di cui al comma 1, gli interessati dovranno comunicare all'ufficio Tributi del Comune di Celenza Valfortore, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si intende chiedere la riduzione, le date di apertura e chiusura della struttura relative all'intero anno.
 4. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui sopra, non verranno prese in considerazione chiusure inferiori a 10 giorni continuativi.
 5. Si applicano il secondo e il quarto comma del precedente articolo 22.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche è applicata la riduzione tariffaria di cui al terzo comma, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero (avvalendosi di soggetto diversi dal Gestore) i rifiuti assimilati prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero da presentarsi entro i termini previsti al comma 4.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione indicata nell'allegato C alla parte 4° del decreto.
3. La riduzione fruibile anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune, non potrà superare la percentuale del 30% della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dei locali (al netto di eventuali aree detassate), ed il coefficiente kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 30%.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ed allegando fotocopie delle 4° copie dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER (o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto, sottoscritti dall'impianto di recupero che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 50% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (compresi i motivi sindacali) non comporta esonero o riduzione della tariffa, salvo nei casi previsti dalla legge.

Art. 27. Agevolazioni

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che abbiano trasferito la residenza/domicilio stabile in istituti sanitari o di ricovero, non locate e che risultino non occupate e non utilizzate, il pagamento del tributo risulta sospeso dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda, allegando documentazione della residenza sanitaria assistenziale o dell'istituto sanitario a prova di quanto asserito.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 80% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate .

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 6 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

5. La dichiarazione di inizio o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell' intestatario della scheda famiglia, il n.... componenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;
 - f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di inizio o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
- a) la data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b) le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c) la data di presentazione della denuncia di cessazione.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento.
9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.
10. Stante l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione di cui sopra, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici preposti possono subordinare il rilascio delle attestazioni richieste alla presentazione della denuncia di attivazione ai fini della Tari.

Art. 31. Poteri del Comune

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e questionari al contribuente

tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, articolate, di norma, come di seguito e la cui percentuale di ripartizione del tributo nelle tre rate verrà stabilita annualmente con delibera di Giunta comunale:

- 1° rata con scadenza 31 marzo;
- 2° rata con scadenza 31 maggio;
- 3° rata con scadenza 30 novembre,

fatta salva la possibilità della Giunta comunale di ripartire il versamento del tributo in quattro rate di pari importo, la cui scadenza è stabilita con la stessa deliberazione.

2. Qualora al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi corrisposti nell'annualità precedente.

3. Il Comune riscuote il tributo giornaliero in un'unica rata quando è concluso il periodo nel quale l'occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro 180 (centottantaggiorni) dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

3. Il contribuente titolare di un credito tributario Tari nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione anche parziale del credito.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all'importo minimo annuo di €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.

2. Il precedente comma non si applica al tributo giornaliero.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative

all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

Art. 39. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 e s. m. e i..

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Disposizioni finali e transitorie - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello attualmente in vigore. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

5. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

6. Il presente regolamento, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, è inserito nel sito istituzionale del Comune al link "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione "*Disposizioni Generali – Atti Generali – Atti Amministrativi Generali - Regolamenti*".

**COMUNE DI
CELENZA VALFORTORE
PROVINCIA DI FOGGIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

ALLEGATI

ALLEGATO A

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le seguenti caratteristiche qualitative. In particolare:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:

a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);

b) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

c) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

g) paglia e prodotti di paglia;

h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "umido");

i) abbigliamento;

j) prodotti tessili;

k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

l) feltri e tessuti non tessuti;

m) pelle e simil-pelle;

n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni di cicli e motocicli (esclusi comunque le camere d'aria e i copertoni di tutti gli altri veicoli);

o) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u) nastri abrasivi;
 - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
 - x) medicinali non pericolosi;
 - y) batterie e accumulatori non pericolosi;
 - z) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
 - aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - bb) plastica;
 - cc) metallo;
 - dd) rifiuti biodegradabili (c.d. “verde”);
 - ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. “secco”) per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
 - ff) rifiuti dei mercati;
 - gg) rifiuti ingombranti.
3. Ai fini dell’assimilazione, i rifiuti classificati come “rifiuti ingombranti” devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- a) materassi;
 - b) poltrone e divani;
 - c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
 - d) tapparelle e suppellettili;
 - e) teli plastificati;
 - f) tubi e cassette.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 . Campeggi, distributori carburanti
- 3 Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta
- 4 Aree esterne (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell’attività principale esercitata)
- 5 Agriturismi con ristorante
- 6 Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici. Aziende vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento:

È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 29/08/2020, con deliberazione n. 17, divenuta esecutiva in data 29/08/2020;

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al ;

È entrato in vigore il

Data

Il Segretario Comunale

.....